

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

È l'istesso il progetto di Legge compilato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno pel riordinamento dell'Amministrazione Marittima dello Stato.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo Unico

L'accennato progetto di Legge sarà presentato al Parlamento Marittimo dal predetto Nostro Ministro, che incarichiamo di sostenerne la discussione.

Addì 30. Agosto 1859.

Vittorio Emanuele

Rivelli

Osservazioni al Progetto
di legge presentato alla
Camera dei Deputati
in seduta del
nell'ordinamento della
Guardia Nazionale.

Se il progetto di legge sul nuovo ordina-
mento della Guardia Nazionale Del Re,
presentato dal Reale Governo alla Ses-
sione Del Parlamento, va incontro a consi-
derabili imprevidenze della legge Del
4. Marzo 1848 non fa sì, che svanisca
no in concreto, qualora abbia ad avere
vigore nei termini in cui è attualmen-
te concepita.

Avrei potendomi facilmente ricorre-
re quello ancora deficiente d'alcune
più vitali Disposizioni, e talune altre
Doveri in parte riformare fare presen-
te agli onorevolissimi Signori Rapp-
presentanti Della Nazione quelle mo-
dificazioni, ed aggiunte che l'esperienza
ebbe a suggerire necessarie, e che la
profondissima loro assennatezza saprà
sopra di esse portare severo giudizio.

Colla premessa non dimeno ne sus
Minervam, non vi Disperato di Venia
per tale mio arbitrio, ma geloso di veder
consolidate le libere nostre instituzio-
ni, non trovo fuor ragione che le mie
deboli forze cerchino contribuire al
più perfetto ordinamento d'un corpo,
che dovrà costantemente formare
L'incoscusso appoggio del Regno
Costituzionale.

della legge 1. marzo 1848, che il milite
sia per assentarsi ogni volta e sempli-
cemente pel tempo cui toccherebbe
prestare il suo servizio.

Articolo 24

Tutte i cittadini inscritti sul regis-
tro di Matricola, sono del Consi-
glio di Riconquisione Divisi in due
controlli separati: quello del servizio
ordinario, e quello di riserva.

Appartengono al servizio di riser-
va tutti i cittadini, che dal lavoro
manuale o di Domesticità, Devono trae-
re giornalmente i mezzi necessari
alla loro sussistenza.

Tutti gli altri cittadini sono
obbligati al servizio ordinario: e
però in facoltà di coloro, che oltre
passano l'età d'anni 48. il farsi
inscrivere sul controllo di riserva.

Quest'articolo elasticissimo nell'ap-
plicazione distrugge quasi totalmen-
te l'ampliamento che si è voluto dare
nell'art. 8.° alla Guardia Nazionale
togliendo l'ostacolo del censo, poten-
dosi ben intendere sotto la denomina-
zione di cittadini, che dal lavoro
manuale, o di Domesticità Devono
trarre giornalmente i mezzi nec-
essari di sussistenza ben più categorie
di persone di quelle, che si vollero
in realtà comprese, come sarebbero
tutti i capi manifatturieri, funzionari
di Commercio, ed altri la cui mag-
giore estensione verrebbe a depauperare
il personale della Guardia di un
numero considerevolissimo di individui,

che la legge stessa vorrà che sieno chiama-
mati alla prestazione del servizio.

A togliere pertanto ogni dubbio,
che possa nascere dall'applicazione
della legge non ravviserei incongrua
la modificazione seguente:

Appartengono al servizio di riserva
va tutti i garzoni artigiani e manifatturieri;
fabbricati, i processi comunali
ed i giornalieri; Sono pure compresi
nella presente disposizione coloro i
quali esercitano un ^{mestiere} ~~arte~~ senza
avere al loro soldo garzoni o sup-
plenti qualunque.

Tutti gli altri cittadini sono obbliga-
ti al servizio ordinario: e però in
facoltà di coloro che oltrepassano
l'età d'anni 45 di farsi inscrivere
sul controllo di riserva.

Non v'ha dubbio che l'uomo pene-
trato all'età d'anni 45 non ha
ancora declinato dal vigore natu-
rale. Da ~~cederlo~~ intto al servizio
ordinario; in quanto che qualo-
ra tutti i chiamati dalla legge
sieno per prestare il loro servizio
troppo esiguo riuscirà il numero
delle volte cui toccherà al mili-
te quello eseguire, da non sentirsi
pregiudicato in minima parte
ne nei particolari di lui interessi,
ne nella salute stessa e sarebbe dispo-
sizione di natura tale da non
influire gran fatto al migliora-
mento della condizione dei mili-
ti, che trovansi nell'obbligo della

prestazione, derivante unicamente
dal maggior incremento del personale
attivo, per ragguardevole numero di
militi, che da tale disposizione
verrebbe a scomparire. Dai quadri
degli iscritti al servizio ordinario
Cuttavia qualora la legge volesse
ad essi deferire in qualche parte
senza danno altrui potremmo in
militi pervenuti a tale età essere
dichiarate esenti da tutti gli al-
tri obblighi, meno dalle riviste
alle armi, e dal servizio ordinario
Di Guardia.

Articolo 26.

In ciascun Mandamento sarà forma-
to un Comitato di Revisione, di cui
del Giudice, da esso presieduto e com-
posto di 12 membri eletti annual-
mente dall'universalità dei mili-
ti in conformità dell'art. 44 e se-
guenti.

L'esecuzione dell'art. 23 della legge
4. Marzo 1848 incontrò non poche
difficoltà, atteso che tornava ai
militi nel grado l'addeffamento
d'un tale servizio, cui per ovviare
venne successivamente in luce il
R. Decreto 14. Febbre stesso anno
con dichiarare il medesimo obbliga-
torio e da propularsi con turno
di Guardia, ed i mancanti soggetti,
a pena pecuniaria.

Volendo perciò essere provveduto
in merito, anche colla presente legge
si propone un'analoga aggiunta

L'intervento alle sedute dei Comi-
tati di revisione è riguardato ser-
vizio obbligatorio.

Ogni sedute del Comitato sarà
computato come turno di Guardia.

Fra le cose necessarie non solo ma indis-
pensabili per il buon governo d'un corpo
hanno quella d'illuminare il capo
del medesimo sulla situazione del
personale della milizia, di cui ha
il comando per poter ripartire con
eguale proporzione il servizio, onde
non si carichi degli uni, che degli
altri non ricada, come pure per
disporre egualmente, e in pari
proporzione in ordine agli affari
amministrativi.

A ciò ottenere vale grandemen-
te il portar a cognizione del capo
del corpo tutte le decisioni da emanar-
si dai Consigli di Revisione, e dai Comitati di Revisione
includendone l'obbligo nella legge,
perciò mi faccio a sottomettere
il seguente progetto d'articolo.

Tutte le variazioni fatte dai Con-
sigli di Revisione sui quadri
della Milizia, e tutte le decisioni
dei Comitati di revisione saranno
notificate dai rispettivi Presidenti
al Comandante la Milizia del
Comune.

Articolo 33.

In ciascun Comune la formazione delle
Compagnie si fa nel modo seguente
Nella Città ciascuna compagnia

sarà per quanto possibile composta
 di Militi della stesso quartiere ed
 isolato, nei Comuni rurali i militi
 della stesso Comune formeranno una
 o più compagnie, od una suddivi-
 sione di compagnie.

Richiedesi una disposizione speciale
 in ordine alle Milizie delle Città capi-
 tali, cui per la loro estensione terri-
 toriale, ridonderebbe un non lieve pre-
 giudizio dei militi dimoranti nei
 territorii rurali, qualora si vogliono
 obbligati a prestar servizio ordinario
 di Guardia in concorso dei Militi
 dimoranti nella capitale stessa, e
 per contro quegli pure avrebbero
 ragionevole diritto ad esigere, che
 i militi della capitale concorressero
 al mantenimento dell'ordine, nei
 loro rispettivi territorii, e qualun-
 caso diverso si vedrebbero privi in
 varie circostanze di Militi onde
 provvedere alla propria sicurezza.

Articolo 50

Il risultato dello scrutinio è im-
 mediatamente proclamato dal Pre-
 sidente.

Accade di frequente, che intiere
 compagnie di militi si rifiutarono
 o d'eleppere a gradi ovvero i militi
 eletti d'acettare il grado a cui sono
 stati chiamati, e ciò allo scopo di
 rendere impassibile la formazione di
 consigli di disciplina e di incoare
 per tal modo nell'impunità per
 continuo rifiuto di prestar servizio.

qualunque

Ad impedire tanta consumata
nequizia, che per troppo s'averò in
molte casi, sia per invadere maggio-
mente, e che renderebbe per testè
di nessun effetto la legge qualora non
venisse a prevedere i casi, si è l'og-
getto sopra di cui richiamo l'atten-
zione dei Signori Legislatori.

Articolo 87

I Colonnelli e Maggiori, sono tratti
dal Re sopra una rosa disposta
per ordine alfabetico di altrettanti
candidati, quante sono le compagnie
formanti i battaglioni, e la legione,
che devono comandare. Per formare
questa rosa, i Militi di ciascuna
compagnia della Legione, e del batta-
glione raduneranno, come è prescritto
dall'art. 84, combinato col penul-
timo alinea dell'art. 86, e procede-
ranno alla formazione della rosa,
giusta le norme seguenti nell'art. 87

Il Re, sui appoggiaandosi al senso
letterale della legge intende sotto la
denominazione di Militi quegli
che non è investito di alcun grado.

Certamente, che nell'ospizio di
essa non vogliono escludere i gra-
duati qualunque. Dal potere essere
portati candidati nelle rose di
cui agli art. 87. e 88 e dal potere
essere eletti al grado di cui all'
art. 89: per maggiore chiarezza
pertanto non troverei superav-
vua all'aggiunta di militi
tanto graduati che non

Articolo 79.

Agli impieghi altri da quelli
sopra indicati non numerano sulla
proposta del Capo del corpo, il sindaco,
quando si tratta della sola Milizia
del Comune, l'Intendente quando
si tratta di Battaglioni mandamen-
tali.

Questo articolo rimane tuttora
un problema a sciogliersi come fu-
giva l'art. 49 della legge 4. marzo 1848,
sia perchè non sono accennati
nella legge altri impieghi ai quali
non s'indica il modo d'ammessione
fuori dei tamburini, sia perchè
creati in pratica taluni a seconda
degli stringenti bisogni dell'ammi-
nistrazione sempre trovaronsi ostacoli
nella esecuzione, appunto perchè
la legge designa in genere impie-
ghi senza specificare la loro natura.
Pertanto onde la legge sia cor-
relativa in tutto, specialmente
secondo lo spirito dell'art. successivo
79, che deve necessariamente sussis-
tere per togliere qualsivoglia abuso
di conferire gradi a taluno de cui-
biti i cui attributi non s'ino per
richiederlo, io ravviserei spenzial-
mente una cosa, che fossero tali impie-
ghi designati, togliendo dal com-
plesso della legge una disposizione
troppo generica, ed inefficace.
Se basti a trarre argomento dall'
esperienza troppo buona maestra
dei Comuni bisogni, non mi faccio
apote sott'occhio ai degnissimi

liquare i Rappresentanti, e per la natura
di quest'impieghi di due categorie,
la prima cioè degli impieghi civili,
e sarà nel caso di cui all'art. 78 quello
di Segretario del Comando Supr^e.
Si scrivano presso del medesimo secondo
le esigenze del servizio.

La seconda di Sanseverino e sono
i Comandi di ufficio ove è
stabilito il Comando Supr^e a
mente dell'art. 78.

Due custodi della sala di disci-
pline in quei comuni ove la
Guardia Nuz^e è in unità in Legione,
Gli Ufficiali presso i Consigli di
Disciplina.

La costituzione dei primi impie-
ghi si fonda specialmente sulla
ragione, che il Comando Supr^e è
per se stesso il centro d'operazio-
ne tanto civile, che militare rela-
tive all'intera Milizia del comu-
ne.

Per le giornaliere esigenze, che
nascono per ragioni di servizio mi-
tare la legge vi provvede colla
nomina degli ufficiali dello
Stato Maggiore del Comando Supr^e,
quanto alle esigenze amminis-
trative vuole provvedere con
un personale speciale come
si è appunto colla creazione de-
gli impieghi sovra proposti ed
accennati all'art. 73.

Nazione vuole poi maggior-
mente, che anche i posti da
scrivano sono determinati dalla

legge se l'art. 146 successivo S. 1 abbia
ad avere vigore nei termini in cui
è concepito; poiché stabilendo per
principio, che le cariche di Pretore
e di Segretario, e loro aggiunti ab-
biano ad essere meramente gratuite
perché onorifiche, non troverassi
certamente chi voglia fungere
gli uffici a questo solo titolo, e
si incontrerebbero tanto maggiori
ostacoli in quanto che già frequen-
te spendo sin ora, stata le di-
visioni di tali cariche presso i
consigli di Disciplina di Battag-
lione, e nello stato attuale del
personale della Milizia, spendo
un solo consiglio di disciplina per
legione verrebbero le operazioni di
moltiplicarsi e porra caricare i
Pretori e Segretarii dei medesimi,
fatta pure astrazione dall' incre-
mento, che ne deriva dal considere-
vole aumento nel personale, che
sarà iscritto sui quadri dellami-
lizia coll'attivazione della pre-
sente legge, e però più presumi-
bile maggior quantità di
giudicii.

Per semplice Dimostrazione della
verità dell'esposto appoggiato sopra
di quanto costa presentemente
dai registri esistenti presso dei
Segretarii dei Consigli di Disciplina
si fa osservare, che ridotta per perdita
dei Consigli stessi di Battaglione,
non fu ~~mai~~ mai minore di 25.440
il numero delle cause chiamate

a giudicare. Secondo le regole prescritte
dalle vigenti leggi sulla procedura
nei giudicii tre sono le copie di
sentenze che il segretario deve
spedire per ogni giudicio e così
per ogni seduta dall'80 al 100
il numero totale delle copie.

Se così ragguardevole lavoro
che risulta gravoso alla maggior
parte tanto del cancelliere della
cassa diabolatore e segretario dei
Consigli di disciplina di parte
non è fuori di ragione l'espor-
ta maggiore difficoltà che possa
essere appunto quest'ultimo quan-
do che parallelamente fatto a 150 copie
sono le copie che dovranno es-
trarre per ogni seduta dei Consigli.

Per evitare un tale ostacolo
appunto si è pure uno dei moti
vi per cui chiamasi sulla crea-
zione di questa piazza di scrivano
l'attenzione dei Signori Legislatori.
Colla creazione pertanto della
medesima cancelleria e segretario
dei Consigli di disciplina potranno
valersi della loro opera per ogni
scritturazione, che possa loro
occorrere avute specialmente a
calcolo, che con questo mezzo non
conferasi il sovra esposto rischio
cioè di non trovare persona
idonea a tali uffici, che voglia
assumere l'incarico a solo titolo
onorifico derivante dal grado di
cui la legge vuole che siano rivestiti.
Ritrovandovi pertanto di

di sentenze

di disciplina di legione

specificare a suo luogo la qualità,
la natura ed il numero dei diversi
impieghi, troverei utilissima cosa
la soppressione dell' art. 73, poiché
la legge inclinebbe con ciò una
disposizione o di nessun effetto,
o soggetta ad infinite contesta-
zioni come già l' art. 49. della
legge del 4. marzo 1848.

Articolo 78

Nei Comuni dove la Guardia
Nazionale formerà più sezioni
è in facoltà del Re il nominare
un Conte Superiore, il quale però
non avrà ingerenza nell'ammi-
nistrazione interna delle sezioni.

Il numero, ed il grado degli
ufficiali, che ne dovranno comporre
lo Stato Maggiore sarà stabilito
con Decreto Reale; gli Ufficiali di
Stato Maggiore sono nominati
dal Re sulla proposta del Conte
Superiore il quale non può
scegliere se non fra gli uffiziali
di grado corrispondente della
Guardia Nazionale del Comune.

Se non hanno ragione ad oppor-
re quanto concerne l'esecuzione
del detto articolo, e primo di lui
alinea certamente che il secon-
do presenta una difficoltà tale da
renderne impossibile l'esecuzione.

Osservasi in fatto, che nelle
prime città del Regno, ove le
rispettive popolazioni non oltre-
passano il numero di 12000 abita-
nti come sono Torino e Genova,
perquanto estesa sia la tangente

dei cittadini chiamati al servizio ordinario della Milizia, non sarà mai che secondo i quadri antecedentemente prefissi sia per oltrepassare in concreto il 4^{to} di Legioni, e conseguentemente quattro unicamente i capi di Legione.

Deve essere totalmente digiuni dalle attribuzioni inerenti al grado di Capo dello Stato Maggiore, e degli obblighi, che gli incombono per ragione tanto facoltà, che taluno voglia accettare il carico, e ciò a solo titolo onorifico.

Le pertanto fra i capi Legione non saranno chi voglia addossarsi cotale obbligazione, il quale Supr. dovrà necessariamente rimanere privo del Capo d'altro Stato Maggiore.

Lo stesso deve degli altri uffiziali, da chiamarsi a comporre lo Stato Maggiore dell'armata Supr. in proporzione.

Se spera all'appoggio che vale tutti gli uffiziali di Stato Maggiore ritenersi una non inopportuna tolleranza, un consumo giornaliero di tempo nella specialità della milizia, il quale debbono sottrarre dalle cure dei rispettivi loro interessi; e se l'attivazione generica dell'art. 8^o della legge 4 Marzo 1848. trovi già ostacoli gravissimi nella sua esecuzione, ove la scelta si estendeva sopra di tutti i militi dell'armata, possono ben arguire quali

quella saranno per essere quando vogliasi
circonvenuta ai soli ufficiali già
investiti per elezione dei gradi
corrispondenti?

Il Sans criterio dei Signori Legis-
latori facilmente si persuaderanno
della giustizia delle esposte ragioni,
e modificheranno tale disposto nei
termini in cui è concepito il 1°
alinea dell'art. 83 della legge 4.
margo 1848 cioè

Gli Ufficiali di Stato Maggiore
saranno nominati dal Re sulla
proposta del Conte Superiore il quale
non potrà scegliere se non fra
la milizia del Comune.

Giovanti poi quivi richiamare
alla memoria dei Signori Legisla-
tori le osservazioni di cui all'art. 78
in forza delle quali è necessario vi
collocarsi un disposto specificante
la natura degli impieghi accenna-
ti genericamente nel succitato
articolo.

Avviserei pertanto non solo
necessario ma indispensabile cosa
l'aggiunta di un articolo così
concepito

7. art.

Il Personale della Segreteria del
Comando Supr^o sarà composto

Di un Segretario

che servirà a quali rife-
rendori all'art. 73 delle presenti ofer-
vazioni prebbero chiamati a
d'impegnare gli uffici dei

Consigli di Disciplina.

Due Comitati d'ufficio

Due custodi della sala di disci-

plina

Un usiere presso ciascun consiglio
di disciplina di Legione.

La nomina del Segretario sarà
fatta dal Comandante Sup^{re}, ed
approvata dal Sindaco.

Le nomine degli scrivani e
dei Comitati d'ufficio sarà fatta
dal Sindaco sulla proposta dell'Aut^o
Superiore.

Quelle dei Custodi della sala
di Disciplina e degli usieri pres-
so i consigli di disciplina sarà fatta
dal Sindaco.

Qualora dalla Deguazione
dei Signori Rappresentanti sia
per espresse in considerazione
questa mia proposta, io ravvi-
serci più consona la trasposizio-
ne dall'art. 177 ~~ad~~ ~~alla~~ poste-
riormente all'art. proposto anzi-
detto.

Articolo 85

L'armamento Dello Guardia Pag^o
corrisponde a quello di granatieri
nell'esercito.

Essa viene pel servizio ordina-
rio provvista di fucili per cura
del governo, al quale ne è rim-
borzato il valore dal Comune in
quelle rate e termini che ~~non~~
sono stabiliti dall'Intendente G^o
della Divisione Amministrativa
avuto il debito riguardo all'

rispettata condizione finanziaria dei
Municipii.

Il numero delle armi ricevute
si farà risultare presso ciascuna
Amministrazione.

La buona conservazione del fucile
è a carico del Milite, le riparazio-
ni in caso di questo avvenute pel
fatto del servizio sono a carico del
Comune.

Saranno pure distribuite ad
ogni comune a spese dello Stato
le armi necessarie per gli eserci-
zi dell'armeria.

I militi ed i Comuni saranno
rispettivamente responsabili delle
armi ricevute che avranno mar-
chio e numero.

Non v'ha dubbio, che vorrassi in-
viare nello spirito della legge il
significato, che nella parola arma-
mento sia compreso tutto il corredo
necessario ad esso, onde mettere
il Milite nel caso di potersi facil-
mente uniformare al disposto del
successivo alineo per quanto lo
riflette, e di prestare il servizio
d'ordine e di sicurezza valendosi
delle armi, che la legge impone
siano portate da chi è dal mede-
simo chiamato.

Si come perciò la maggiore
o minore elasticità del signi-
ficato renderebbe subordinata
all'arbitrio di chi debba disporre
per la relativa provvista non
trovare incongruo anzi

necessarissimo che fosse apposta
la seguente aggiunta:

— Foranno parte dell'armamento

Il fodero della Bajonetta

Il Cinghioni

Il Tambore

Il Copricapinette

Le Daghe

Il Costuroni

Il Cavastracci

Ed il seguente alinea modificato
nel modo seguente.

Esauriva per servizio ordina-
rio, provvista di fucili percuo-
del governo, al quale ne rimbor-
sato il valore dal Comune, in
quella rate estimeri che saran-
no stabiliti dall'Intendente Gen-
della Divisione Amministrativa
avuto riguardo alla rispettiva
condizione finanziaria di Mu-
cipi; il numero delle armi
ricevute si farà risultare presso
cuduna Amministrazione Comu-
nale.

Tutte le Altre provviste saran-
no a carico Del Comune.

La buona conservazione dell'ar-
mamento è a carico Del Militi
e riparazioni ecc. ecc.

Articolo 96

In ciascuna Legione, ed in
ciascun Battaglione formato
dai militi di uno stesso Comune,
vi sarà un Consiglio di Ammini-
strazione, incaricato di presentare an-
nualmente al Sindaco lo stato delle

spese necessarie, ed di ordinare
i documenti giustificativi dell'uso fatto
dei fondi.

Il Disposto di questo articolo include
de l'obbligo al consiglio di Ammi-
nistrazione fra gli altri di ordinare
i documenti giustificativi dell'uso
fatto dei fondi.

Si è letto il confesso trovar
a furdo, che il comune amministratore
i fondi del corpo, ed i Consigli di
Amministrazione vedevano i do-
cumenti giustificativi dell'uso fatto
e diino questa giustificazione
al Comune stesso.

Questo sistema prevalse in vigo-
re di pari disposto dell'art. 70 della
legge 6 marzo 1848, in vari comu-
ni, di modo, che i Consigli di
Amministrazione ignorano conti-
nuamente quale sia il fondo res-
tante disponibile, presentando nello
stesso tempo una specie di responsa-
bilità dei fondi stessi senza poter-
li in sostanza amministrare.

Perché a questo difetto im-
provvisò dalla legge si propone
l'adozione del seguente emen-
damento.

In ciascuna Legione ed in
ciascun batt^{na} formato dai militi
d'un stesso Comune vi sarà un
Consiglio d'amministrazione in-
caricato di presentare annual-
mente al Sindaco lo stato delle
spese necessarie.

Esso amministrerà i fondi
stanziali della Legione, o del

Battaglione, e vidimerà i

Documenti giustificativi dell'
uso fatto dei medesimi.

Questi Documenti dovranno esse-
re trasmessi al Sindaco entro la
prima quindicina di Gennaio
dell'anno susseguente.

In quelle Città che s'termina-
dell'art. 118 avranno ricevuto un
Comandante Superiore, i fondi
relativamente stanziati saran-
no amministrati dallo stesso
Comandante Sup.^{re} uniformand-
osi a quanto è sopra disposto in
ordine ai Consigli di Amministr.
Strazione di legione e di Batt.^{ne}

Per maggior chiarezza del
§. 4. delle spese straordinarie.
vorrebbe essere così distinto.

Le spese dei locali di riunione
dei Consigli di Disciplina sullo
Stato Maggiore del Comandante Sup.^{re},
del personale della segreteria,
dei locali di ciascuna legione,
della sala di Deposito d'armi
dei Capitani d'armamento, sala
delle bandiere, la spesa del Corpo
di Guardia, due sale di disci-
plina cioè una per i Militi ed
una per i Tamburi, e dei
necessarii locali per l'abitazione
delle persone le di cui presenza
deve essere continua e permanente
come i fustoi della sala di di-
sciplina e simili.

A riguardo del § 3, dell'espe-
straordinaria sono affari di rilievo
le osservazioni, che mi faccio carico
di brevemente accennare.

Sia stando al letterale dispo-
sto dell'art. 78 del presente pro-
getto di legge, sia venga adottato
l'emendamento di queste osserva-
zioni avvegnachè potrebbe venire
il caso che rifiutandosi il colonnello
della Legione non saprebbe più di
il comandante Sup^{re} scegliere
il colonnello dello Stato Maggiore
lo stesso dicasi degli altri ufficiali.

Altre difficoltà ben di momento
emergono in amendue i casi
ove a questo § 3. non si dia un'espi-
cazione più precisa.

È cosa certa, e l'esempio della
truppe assoldate, e l'esperienza
hanno addimostrato essere indis-
pensabile, che tutti gli ufficiali
che compongono lo Stato Maggiore
siano provvisti di un cavallo per
il genere di servizio, che devono som-
ministrare; poiché ogni qualvolta
la famiglia intera o parte di essa
è chiamata sotto le armi, o per eser-
cizi, o per parate o per riviste devo-
no percorrere le molte volte l'inte-
ro fronte di tutto il corpo per por-
tar ordini, per far eseguire i movi-
menti richiesti dalle circostanze
simili, cose che al certo si rendono
inequievoli a piedi, e di una
lentezza tale da paralizzare la
regolarità, e l'armonia dei

momenti, che debbono regnar
in un corpo, senza far caso, che
non si troverebbe chi voglia affu-
merti questo faticoso lavoro.

Egli è pure incontestabilmen-
te certo richiedersi ad occupare
delle piogge di Stato Maggiore
persone atte al disimpegno di
tale incombente, in dover prefer-
base alla nomina la maggior
opulenza dell'individuo chiama-
to, cosa, che urterebbe di fronte
collo spirito della legge.

Prenefia questa due verità e
stando al secondo alinea dell'art.
78 del progetto, poniamo, che fra
gli ufficiali nominati dai mi-
liti, ne ne esista uno, che per
cognizione di servizio e per
moralità raccolga tutte le qualifi-
tà necessarie per essere chiamato
allo Stato Maggiore, ma gli man-
chino i mezzi per mantenerlo il
favallo; si troverà quest'indi-
viduo nella necessità di rinunciare
all'impiego, che per cognizioni
gli spetterebbe, e costretto sareb-
be il Comandante Sup.^{re} a sce-
gliere nella aristocrazia del dia-
ro non nel vero merito gli indi-
vidui necessari a tale posto.

Vi diversamente, stando all'ar-
t. 78 all'emendamento da me
proposto all'art. 78, in quanto
che il Com.^{te} Superiore sarebbe
pur sempre costretto a scegliere
fra persone che siano nel caso

essendo già insufficiente, che restano
a carico degli ufficiali la compra
del cavallo, e relativi accessori,
non che le altre spese indispensa-
bili per la conservazione del
medesimo.

Articolo 232.

Le spese degli atti delle cause
veritate avanti i Consigli di
Disciplina, ed altre relative,
non che quelle d'ufficio sono
a carico dei Comuni.

di sopporre alle spese, che si rinvieranno.

Lo stesso poi deve considerarsi
riguardo agli ufficiali superiori di
Legione, cioè Colonnelli e Maggiore,
i quali pure devono sempre trovarsi
a cavallo ogni qualvolta hanno
a comandare il loro Battaglione o
Legione per l'impossibilità di far
sentire il comando se non a piedi.

Avviserei ciò premesso perciò
necessario che fra le spese straordinarie
citata al §. 3 si debbano
specialmente stabilire in tali
spese le ragioni di foraggio per
gli ufficiali che sono obbligati
a mantenerli a cavallo appimilando
doli quanto al numero agli offi-
ciali della Legione. ~~Del~~ ^{per} ~~la~~ ^{la} ~~proprie~~ ^{proprie}
cosi ognuno, che raccolga in se
i necessari requisiti e per nomi-
nato a tale carica, e non sia
costretto arrendersi per insufficien-
za di mezzi pecuniarî, né si
vegga stabilito col fatto un prin-
cipio che distrugga l'egualianza
che deve essere costantemente
base della nostra istituzione

Avendo addimistrato qualesia
per spese relativamente al numero
delle cause che potranno vertere
per caduna medesima. Davante
35

ai Consigli di Disciplina si Legio-
ne e per evitare i casi previsti
nell'osservazione fatta all'art.
73 ~~ma~~ alle medesime ~~stesse~~ =
Dovrà proponersi quindi l'aggiunta
d'apposito alinea all'art. 232
concepito nei seguenti termini
1) Obelatori ed i Segretarii dei
Consigli di Disciplina potranno
nell'estrazione delle copie di un-
tenze ed altri atti relativi valersi
Dell'opera degli scrivani di cui
è cenno nell'aggiunta proposta
all'art. 74.

Articolo 269

Le Disposizioni contenute
nei due titoli precedenti in
materia disciplinaria e penale
si applicano ai Sergenti Comi-
buri, e ai Tamburi i quali, per
questa effetto sono equiparati
rispettivamente ai sott'ufficia-
li faporali e Militi della Guard.
di a. Magle.

Le stesse norme si applicano =
nonno relativamente a qualun-
que altro individuo permanentemente
adetto alla Guardia
Nazionale.

Il presente articolo non può suf-
fistere sotto nessun aspetto sia
avuto riguardo alla qualità della
persona in esso contemplata, sia
riguardo la disciplina che si richie-
de indispensabile per tali in-
dividui.

Primamente, perché è assurdo, che i Militi si trovino assimilati ai tamburini nelle pene, le quali se possono essere di buon effetto nei militi di più elevata educazione, rivole si rendono per i tamburini già affuefatti alla disciplina militare dei reggimenti assoldati.

Secondariamente, poi non sarebbe un conveniente, né giusto, che il milite si trovasse nella stessa sala di disciplina a scontar la pena con un tamburino, il quale non è propriamente milite, ma bensì persona di servizio, e salariato.

L'esperienza poi di due anni, da che la milizia è instituita, ed in cui i tamburini fanno servizio, ha fatto conoscere chiaramente, che mai la Guardia Napol. non avrà il corpo dei tamburini atto a fare il servizio regolare, come deve, né mai potranno queste essere chiamati all'ordine, ed all'esecuzione precisa dei loro doveri, se non vengono dal Municipio o dall'annua aquartierati e sottoposti alla stessa disciplina militare vigente per le truppe assoldate, da cui i tamburini non devono per nulla essere distinti, e la sola atto a procurare un regolare servizio che fin ora non si poté ottenere per difetto di mezzi coerenti, e sufficienti.

1867
Ragionamenti sulla legge della
Guardia Nazionale ~~rimessa~~
~~Questo documento fu rinvenuto~~
fra le petizioni rimesse alla Segreteria
della Commissione della precedente legge.